

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

QUARTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Introduzione dell'imposta sul valore aggiunto in Italia

(71/401/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che in virtù della legge di riforme fiscali del 9 ottobre 1971, n. 825, la Repubblica italiana ha sostituito al sistema d'imposta cumulativa sulla cifra d'affari il sistema d'imposta sul valore aggiunto, in conformità colla prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva del 9 dicembre 1969 ⁽²⁾ ;

considerando che la Repubblica italiana fa tuttavia valere che, per ragioni tecniche, essa non è in grado di adottare le misure d'applicazione indispensabili per applicare effettivamente l'imposta sul valore aggiunto a partire dalla data del 1° gennaio 1972 che era stata prevista dalla terza direttiva del Consiglio del 9 dicembre 1969 in materia d'armonizzazione della legislazione degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari ⁽²⁾ ; che la Repubblica italiana, domanda, di conseguenza, una proroga di sei mesi per l'applicazione di detta imposta ;

considerando che, a causa dell'estrema brevità del periodo che resta disponibile al governo italiano

per procedere all'adozione delle disposizioni tecniche necessarie, tra la data d'approvazione della legge e la data del 1° gennaio 1972, è opportuno accogliere questa richiesta ;

considerando che uno dei principali obiettivi dell'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari è quella di stabilire, introducendo il regime comune d'imposta sul valore aggiunto, le condizioni atte ad evitare che la concorrenza venga falsata dalle dette imposte ;

considerando che detto obiettivo non potrà venir raggiunto alla data del 1° gennaio 1972, soprattutto sul piano degli scambi, poiché uno degli Stati membri continuerà ad applicare, a titolo delle imposte sulla cifra d'affari, aliquote medie di compensazione degli oneri fiscali interni che, a causa della loro natura forfettaria, potrebbero occasionare delle disparità di trattamento fiscale a vantaggio di taluni prodotti esportati e a detrimento di taluni prodotti importati ; che è quindi opportuno che la Repubblica italiana non aumenti le aliquote medie di compensazione attualmente esistenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, modificata dalla direttiva del 9 dicembre 1969, la Repubblica italiana è autorizzata ad applicare il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ad una data che non sarà posteriore al 1° luglio 1972.

⁽¹⁾ GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1301/67.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 20. 12. 1969, pag. 34.

Articolo 2

Al fine di procedere alle consultazioni e informazioni previste dalla prima e la seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra affari ⁽¹⁾, la Repubblica italiana fornisce al più presto gli elementi necessari a questo scopo.

Articolo 3

Le aliquote medie attualmente in vigore, come definite dall'articolo 2 della direttiva del 9 dicembre 1969, non possono essere aumentate.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI

⁽¹⁾ GU n. 71 del 14. 4. 1967, pagg. 1301/67 e 1303/67.